

AVV. MARIA SORRENTINO
PIAZZA GIUSEPPE IMPASTATO N. 7
00045 GENZANO DI ROMA
MARIA.SORRENTINO@OAV.LEGALMAIL.IT

TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI
SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI AI SENSI
DEGLI ARTT. 67 E SS. DEL D.LGS. 14/2019 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 83/2022

Per: Il sig. MARIO VANNOLI

ntato e difeso dall'Avv. Maria Sorrentino (SRRMRA74R68F924T) in forza di procura annessa al presente atto, che fa parte integrante ed inscindibile del presente atto, ed elettivamente domiciliata in Genzano di Roma Piazza Giuseppe Impastato n. 7 e che ai sensi degli Artt. 133 cpc, 134 cpc e 176 cpc, espressamente dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente ai provvedimenti presi fuori udienza presso l'utenza fax 06/92044900 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: maria.sorrentino@oav.legalmail.it

- Parte Istante-

PREMESSO CHE

- 1) l'istante è un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. e), del D.lgs. n. 14/2019 e si trova in una situazione di sovraindebitamento, ovvero in uno stato di crisi come previsto dal medesimo art. 2, lett. a), che rende probabile l'insolvenza per inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- 2) non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 del D.lgs. 14/2019, in quanto il consumatore non è mai stato esdebitato, né ha determinato la sua situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- 3) l'istante non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione nei cinque anni precedenti;
- 4) l'istante ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 39 D.lgs. 14/2019, ovverosia ha presentato e ora deposita unitamente alla presente istanza **le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**, così come allegate ad apposita relazione sulla propria situazione economica generale, patrimoniale e finanziaria, **con indicati nominativi dei propri creditori, dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione**;
- 5) l'Istante ha presentato istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con richiesta all'OCC degli Ordine degli Avvocati di Velletri, sul presupposto di una situazione economica di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il reddito percepito;
- 6) l'istante, attualmente, non è imprenditore commerciale;

- 7) l'istante è stato dipendente Asl svolgendo le mansioni di caposala ospedaliero ed ad oggi è in pensione con una pensione mensile fissata in Euro 2.125,00 circa lordi mensili per 13 mensilità;
- 8) i professionisti designati dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Velletri Avv. Francesco Di Giulio e Avv. Massimo Maggi, del Foro di Velletri, hanno predisposto la relazione di cui all'art. 68 D.Lgs. 14/2019, dalla quale si evince la diligenza impiegata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni, si individuano le cause di indebitamento e si conclude con giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata a corredo della domanda nonché sulla fattibilità del piano;
- 9) è stata accertata un'esposizione debitoria complessiva a carico del sig. Mario Vannoli per **Euro 87.556,98** comprensiva delle in prededuzione le spese di procedura per l'O.C.C. ammontanti ad **€ 1.490,97** per la somma del compenso pattuito nonché le competenze professionali dell'avv. Maria Sorrentino per la presente procedura pari ad **€ 1.000,00** accessori inclusi.
- 10) il presente piano prevede il versamento di un importo sostenibile sulla base del reddito in favore dei creditori, importo che comporta un soddisfacimento dei creditori maggiormente vantaggioso rispetto a quello preventivabile con la c.d. alternativa liquidatoria;

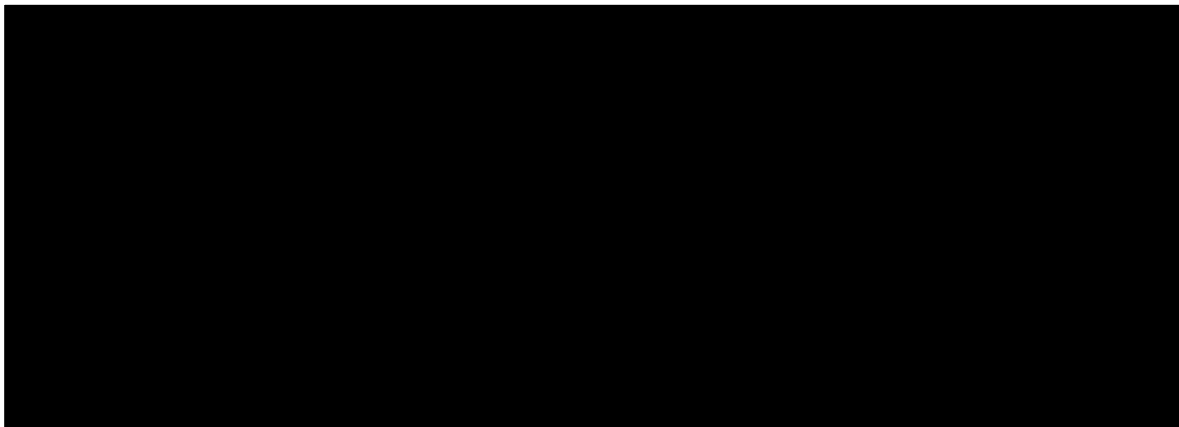
* * * * *

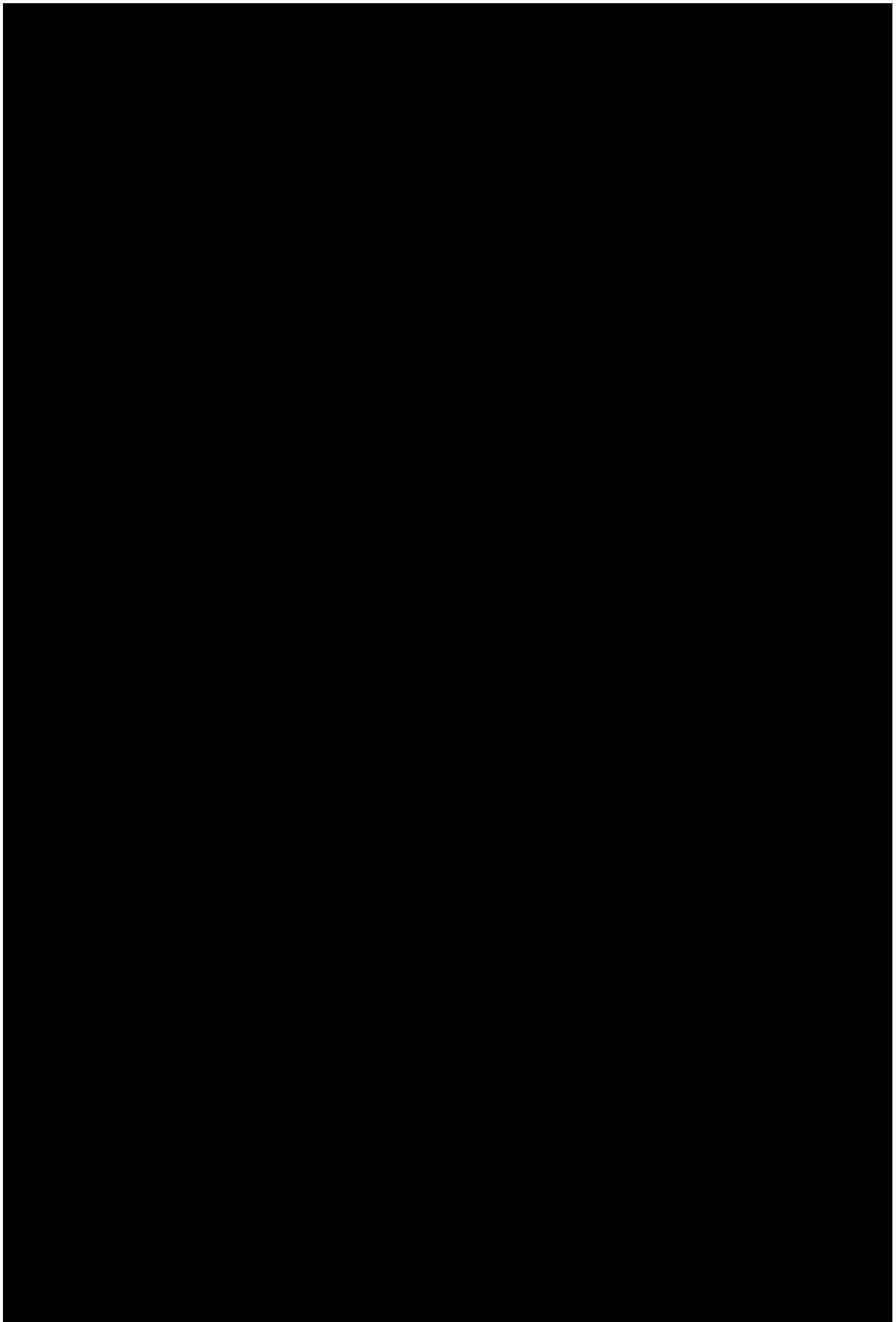
Al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno portato a formulare la proposta di accordo, nonché consentire al gestore di predisporre la relazione di cui all'art. 68 D.Lgs. 14/2019 e di attestare la fattibilità del piano, l'istante espone quanto segue.

RIGUARDO ALLE CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO, ALLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI E ALLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE ABLIGAZIONI ASSUNTE

L'origine della situazione di sovraindebitamento e di oggettiva difficoltà economica che si frappona ad una possibile ed auspicata ripartenza è da ricercare essenzialmente nei finanziamenti contratti e nell'incidenza degli stessi sul reddito percepito.

I finanziamenti contratti dal ricorrente sono stati essenzialmente assunti al fine di consolidare delle pregresse esposizioni, con la conseguenza che è diventato difficoltoso il rientro rateale da parte del medesimo.

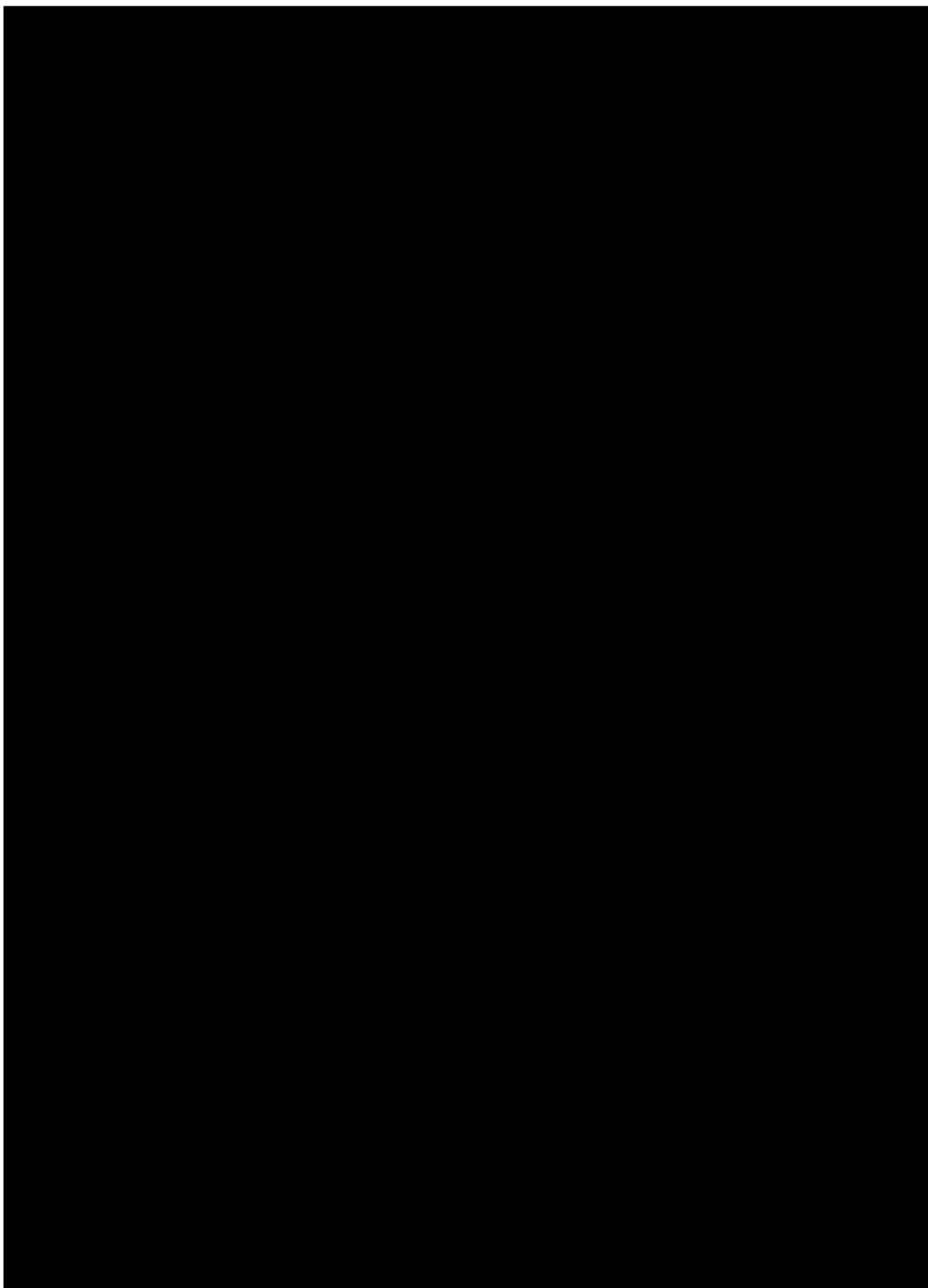




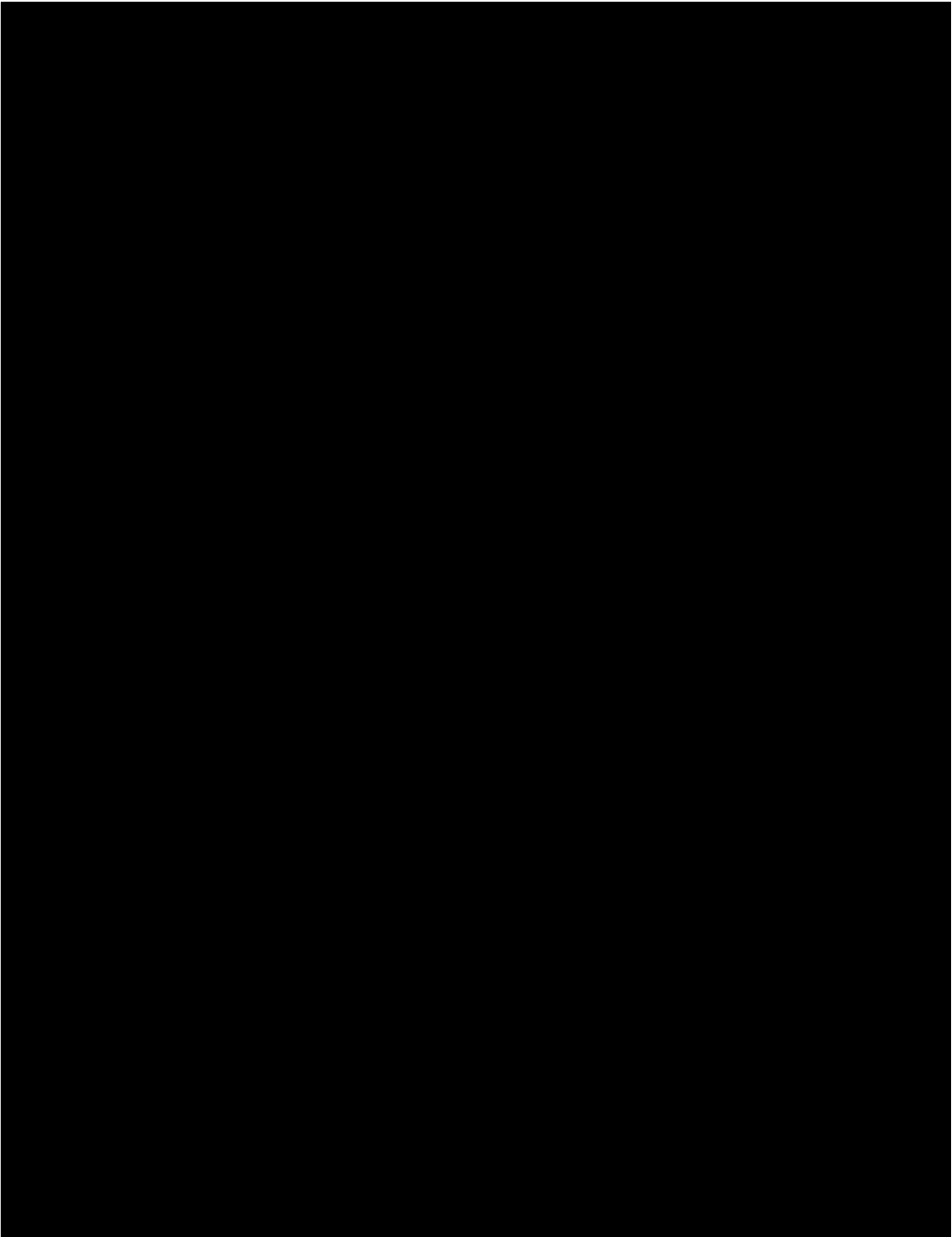
Alla luce di quanto esposto, con riguardo alla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, è evidente come l'istante abbia assunto obbligazioni per esigenze familiari e non voluttuarie e che non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, tant'è che tutti i finanziamenti accesi e le aperture di credito sono stati quantomeno inizialmente onorati.

Ad oggi la situazione divenuta finanziariamente insostenibile, e la presente procedura costituisce una possibilità per il sig. Mario Vannoli di avanzare la presente proposta con l'aspettativa di poter nuovamente vivere dignitosamente, seppur con sacrificio.

SULLA SITUAZIONE PERSONALE E REDDITUALE



I c



LA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il presente ricorso per la ristrutturazione dei debiti, prevede che il ricorrente possa pagare i suoi debiti attraverso l'offerta integrale di pagamento dei suoi debiti, attualmente pari alla somma di **€ 87.556,98** con un acconto iniziale di € 33.000,00 da versare entro 15 giorni dall'omologa del piano (e/o secondo le modalità che il Giudicante vorrà indicare) e un pagamento mensile pari ad € 800,00, derivante dalla sua pensione per 13 mensilità per il periodo di 5,2 anni.

Gli importi verranno utilizzati al fine di assicurare il sostentamento del presente piano e per soddisfare in percentuale tutti i creditori esistenti.

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta di ristrutturazione dei debiti in funzione del carico debitorio sopra descritto, con indicazione degli importi da proporre ai singoli creditori.

Si ipotizza pertanto una suddivisione in classi dei creditori e segnatamente:

Creditore	credito	categoria	Pagamento	% di soddisfazione
O.C.C.	1.490,97	Prededuzione	1.490,97	100 %
Prof. Di Parte - Avv. Maria Sorrentino	1.000,00	Prededuzione	1.000,00	100 %
BCC Colli Albani	740,67	chirografo	740,67	100 %
BCC Credito Consumo	9.825,50	chirografo	9.825,50	100 %
MARATHON SPV S.R.L	41.542,85	chirografo	41.542,85	100 %
IFIS NPL INVESTING	6.839,28	chirografo	6.839,28	100 %
IFIS NPL INVESTING	3.467,34	chirografo	3.467,34	100 %
SPEFIN FINANZIARIA	22.650,37	chirografo	22.650,37	100 %
TOTALE	87.556,98		87.556,98	

Chiaramente non essendo un piano statico, al momento dell'udienza ci saranno delle variazioni.

In merito alla convenienza del piano rispetto ad eventuali alternative liquidatorie, valgano le seguenti considerazioni.

In merito alla convenienza della proposta spiegata rispetto all'alternativa liquidatoria si rappresenta quanto segue.

Il passivo totale è pari a € 87.556,98.

L'attivo messo a disposizione del ricorrente è pari a € 87.556,98.

Il pagamento prevede il rispetto della natura dei crediti con la soddisfazione integrale di tutti i creditori.

La presente procedura è migliore dell'alternativa liquidatoria, come si evince per tabulas.

La soddisfazione dei creditori è integrale e comprende anche le spese della prededuzione, che invece, sarebbero a carico dei creditori nella procedura liquidatoria.

Considerando la durata della procedura liquidatoria in 4 anni, l'attivo è rappresentato dalla somma ulteriore di € 32.000,00 (800X48 mesi).

Il totale attivo della liquidazione quindi, è stimabile in € **72.000,00** circa.

A tale somma però, come sempre vanno detratti i costi della procedura di liquidazione (OCC, Advisor e Liquidatore).

Pertanto, nell'alternativa ipotesi della liquidazione l'attivo ammonterebbe a circa € **66.409,03**
Nella presente proposta di ristrutturazione, invece, l'attivo a disposizione dei creditori, detratte le spese di prededuzione, è pari a € **85.066,01**.

Nel caso invece non si ricorresse alla liquidazione, vi sarebbe una soddisfazione ancora minore per i creditori, posto che i crediti sono tutti di natura finanziaria, quindi, vi sarebbe a disposizione dei creditori solo il quinto pignorabile della sarebbe pari ad € 230,00 circa.

Anche le tempistiche del recupero sarebbero chiaramente molto più lunghe del presente piano. Il piano consente alla ricorrente di superare una situazione che condiziona inevitabilmente la propria vita e proprio la presente procedura, per la sua *ratio*, deve essere tale da consentire al soggetto di uscire dall'indebitamento senza subire una lesione dei fondamentali diritti costituzionali.

Sul punto la giurisprudenza espressa in commento alla previgente Legge 3/2012 ha affermato che **la finalità della legge è quella di permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli all'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come casa di abitazione** (in tal senso, cfr. Trib. Verona, 20/07/2016, secondo il quale *“non va dimenticato che la finalità della legge sul sovra indebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente nessun sacrificio per essi)”*).

Inoltre come riferito nel Progetto di Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema *“Protezione dei consumatori e gestione corretta dell'indebitamento eccessivo per prevenire l'esclusione sociale”* del 23/04/2014, rilevante è il concetto di *“minimizzazione del credito”* apparendo primario l'interesse dell'unione a che la famiglia recuperi un tenore di vita dignitoso, dovendo *“essere in grado di far fronte agli obblighi finanziari ed agli obblighi informali assunti (es. bollette) senza ridurre le spese minime essenziali al mantenimento del proprio tenore di vita”*.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il sig. Mario Vannoli come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,
chiede

all'Ill.mo Tribunale adito, previ gli adempimenti di rito,

In via principale, dichiarare l'ammissibilità della presente proposta e del relativo piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D.lgs. 14/2019, come modificato dal D.lgs. 83/2022, corredato da relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC e avente funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento;

dichiarare la sospensione del procedimento di esecuzione mobiliare pendente innanzi al tribunale di Velletri GE Dott.ssa Poli RGE 2346-2022 Ud 14.06.2023 pendente nonché la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali e disporre quant'altro del caso.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la proposta ed il piano vengano ritenuti non ammissibili, disporre la conversione in procedura liquidatoria, con concessione all'istante dei termini per l'integrazione della documentazione e assunzione di tutti i provvedimenti del caso.

In via istruttoria, si allega copia della relazione particolareggiata.

Il sottoscritto difensore dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 98,00.

Con osservanza.

MARIO VANNOLI

E' autentica

Avv. Maria Sorrentino

Firmato
digitalmente da
**Maria
Sorrentino**

CN = Maria
Sorrentino
C = IT

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione prima civile – Area procedure concorsuali

Ristrutturazione debiti del consumatore
RG 87 /2023

Il GD

Vista la proposta di piano del consumatore presentata da VANNOLI MARIO con l'ausilio dell'OCC dell'Ordine forense di Velletri

Vista la documentazione allegata

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Velletri

ritenuta l'ammissibilità della domanda

visto l'art. 70 CCII

PQM

Ammette la proposta e il piano del consumatore formulati da VANNOLI MARIO

Dispone che a cura del Gestore della crisi ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori presso la sede legale/residenza, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R o mail certificata, con espresso avvertimento di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3 CCII.

Dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 70, co. 3 CCII, il Gestore della Crisi, sentita la debitrice, riferisca a questo G.D. e proponga le modifiche al piano ritenute necessarie.

DISPONE su richiesta del debitore, ai sensi dell'art. 70, comma 4, cc.ii., la sospensione della procedura esecutiva mobiliare pendente a carico del debitore sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.

Dispone la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Velletri

Si comunichi al difensore della ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della Cancelleria.

Velletri 19/12/2025

Il Giudice delegato

Raffaella Calvanese